

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1685**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REICHLIN, ANTONI, GIADRESCO, ONORATO, SANDIROCCO, CONTE ANTONIO, MACCIOTTA, LODA, ROSSINO, SAMÀ, SARTI ARMANDO, TRIVA, AULETA, BELLOCCHIO, CIOFI degli ATTI, PIERINO

Presentata il 15 maggio 1984

Esenzione dalla ritenuta d'imposta sugli interessi bancari corrisposti sui depositi e conti correnti derivati dalle rimesse di italiani emigrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sebbene l'Italia sia l'unico grande paese della CEE ove le rimesse degli emigrati hanno un peso rilevante sull'equilibrio della bilancia dei pagamenti, e, quindi, sia un paese che, più di ogni altro, avrebbe interesse ad una politica di incentivazione di tali rimesse, questa politica rimane tuttora insieme ai tanti problemi non risolti dall'emigrazione italiana.

Secondo i calcoli e le stime ufficiali, negli ultimi cinque anni, le rimesse degli emigrati transitate dalla bilancia dei pagamenti sono ammontate a 12.500 miliardi

di lire, una cifra che già di per sé ne indica l'importanza valutaria. Una importanza che è andata crescendo nel tempo: nel periodo 1979-1982 le rimesse sono cresciute, in valori nominali, di circa il 60 per cento, registrando tassi di crescita annui intorno al 20 per cento (solo nel 1980 il tasso di incremento è stato del 10 per cento). Ciò significa che il tasso complessivo di crescita è stato circa il doppio del tasso di svalutazione complessiva della lira, dal 1979 ad oggi.

Dai dati ufficiali dei flussi registrati in bilancia dei pagamenti (si veda la ta-

bella in calce), si evince che gli emigrati italiani hanno risposto alla crisi europea e del nostro paese aumentando i flussi delle rimesse annue. Un aumento di rimesse, si tenga presente, avvenuto negli anni in cui vi era un saldo attivo tra emigrazione e rimpatri, e, quindi, una diminuzione del numero complessivo di emigrati a causa della grave crisi che ha colpito molte delle grandi industrie europee e a causa delle politiche restrittive messe in atto o preannunciate dai governi.

Per rendersi conto del peso che assumono le rimesse degli emigrati sulla bilancia dei pagamenti è sufficiente riferirsi al saldo delle partite correnti: nel 1982 sono state pari al 30 per cento del disavanzo di parte corrente; nel 1981 furono pari al 34 per cento; nel 1980 erano pari al 20 per cento. Negli ultimi due anni, dunque, hanno ridotto di circa un terzo il disavanzo di parte corrente della bilancia e, quindi, hanno permesso di ricorrere all'indebitamento esterno, la cui onerosità è ben nota, per importi conseguenti più bassi.

Si tratta, dunque, di un fenomeno economico-finanziario di grande importanza per i flussi annui sia sulla parte corrente, sia sulle risorse affluite alle famiglie beneficiarie. Ma per quanto rilevante ne sia l'entità riferita ai valori transitati in bilancia, ognuno sa che tali dati sono sottostimati, cioè non comprendono l'intero volume delle rimesse dei nostri connazionali emigrati.

Vi sono somme, probabilmente consistenti, di cui purtroppo non si conosce l'esatta entità, che sfuggono alla rilevazione perché non sono incanalate in Italia attraverso le vie previste dalla legge.

Siamo, dunque, in presenza di valori perfino più grandi di quanto gli stessi dati ufficiali indichino; di flussi valutari sui quali il paese può contare con certezza; infine di valori in costante crescita nel tempo, anche in tempi di crisi. Tre opportunità queste sulle quali, ad avviso del gruppo dei deputati comunisti, si sarebbe potuta costruire una politica finalizzata alla migliore valorizzazione e incentivazione delle stesse rimesse, una quali-

ficata politica per la soluzione dei problemi dell'emigrazione all'estero e, al tempo stesso, una politica di investimenti finalizzati al reinserimento produttivo dei molti che sono costretti al rimpatrio.

Non si può non deprecare che, anziché cogliere tali opportunità, la politica dei governi ha finito perfino per intralciare, con assurdi comportamenti burocratici, l'afflusso delle rimesse, di fatto permettendo la nascita e la proliferazione di un nuovo intermediario: l'arraffatore di valuta, che sfrutta gli emigrati e sottrae valuta pregiata al nostro paese.

Vale la pena di ricordare che solamente nel 1983 gli emigrati sono stati considerati italiani valutariamente residenti all'estero e parificati ai non residenti per quanto concerne i conti valutari. Si è trattato di una innovazione di grande significato sul piano del diritto, anche se, sul piano della prassi, non c'è stata molta differenza col passato.

Fino ad oggi, infatti, non è stata adottata nei confronti degli emigrati nessuna particolare agevolazione finalizzata vuoi all'incentivazione delle rimesse attraverso canali di legge, vuoi a garantire loro la soluzione dei numerosi e gravi problemi che si presentano all'atto del loro rientro forzato, come è accaduto a molti connazionali nell'ultimo decennio.

Le osservazioni di questa relazione, e lo stesso contenuto della proposta di legge, che i presentatori sottopongono alla discussione e all'approvazione della Camera, fanno riferimento indirettamente alle risultanze di un importante Convegno organizzato — nel settembre 1982 — a cura e per iniziativa dell'Ambasciata d'Italia di Zurigo. Sulla scia delle conclusioni di quel convegno il gruppo comunista della Camera dei deputati chiese, con una interrogazione parlamentare, che si provvedesse alla rapida soluzione dei più impellenti problemi messi in evidenza.

La novità adottata nel 1983 nella piena estensione valutaria agli emigrati del concetto di non residente è stato un risultato di quelle sollecitazioni. Tuttavia, ciò appare ancora del tutto insufficiente e inadeguato ad affrontare l'intera questione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte organica di una più complessiva politica nazionale delle rimesse (che resta obiettivo essenziale per un paese come l'Italia di grande emigrazione e povero di risorse valutarie, sempre alle prese con problemi di bilancia di pagamenti e di tasso di cambi) è la politica fiscale, a cui fa riferimento la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 si propone che gli interessi maturati sui depositi e sui conti correnti in lire aperti presso le banche italiane a seguito delle rimesse degli emigrati siano esenti dall'imposta relativa (pari al 25 per cento). Una proposta che, di fatto, aumenterebbe di un quarto la remunerazione sui risparmi degli emigrati accreditati in Italia attraverso normali canali bancari. In questo modo, oltre a un giusto riconoscimento nei confronti dei nostri connazionali emigrati, il cui sacrificio arricchisce le risorse valutarie del paese, si mette in moto un incentivo che potrebbe ridurre considerevolmente lo spazio consentito ad avventurieri senza scrupoli e ad agenzie internazionali che operano attraverso canali alternativi a quelli di legge.

L'articolo 2 stabilisce che il diritto all'esenzione cessa al momento del rientro in patria del titolare del deposito o del conto corrente.

L'articolo 3 afferma il diritto dell'istituto bancario di accertare in qualsiasi momento, l'effettiva residenza all'estero del titolare del deposito o del conto corrente, attraverso la richiesta all'interessato di presentare — entro trenta giorni — il certificato di residenza rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio.

RIMESSE EMIGRATI
NEGLI ULTIMI 10 ANNI

	miliardi di lire	
	—	
1973	573,6	
1974	512,3	— 11 %
1975	665,3	+ 29,9%
1976	743	+ 11,7%
1977	1.245,9	+ 68 %
1978	1.655,2	+ 33 %
1979	2.004,6	+ 21 %
1980	2.212	+ 10 %
1981	2.614	+ 18 %
1982	3.166	+ 21 %
1983 (genn.-sett.)	2.560	
	<hr/>	
	17.951,9	
	<hr/> <hr/>	
1973-1983 (sett.)	17.951,9	miliardi
1979-1983 (sett.)	12.556,6	miliardi
1973-1978	5.395,3	miliardi

(Fonte: Bilancia Pagamenti)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli interessi sui depositi e conti correnti bancari in lire non liberamente convertibili in valuta estera e trasferibili all'estero, sono esenti dalla ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle imposte sul reddito, quando i suddetti depositi e conti correnti siano accreditati solamente con rimesse dall'estero.

ART. 2.

Il diritto all'esenzione di cui all'articolo 1 permane fino a quando il titolare dei depositi e conti correnti non trasferisce la propria residenza in Italia.

ART. 3.

A richiesta dell'istituto bancario il titolare del deposito o del conto corrente è tenuto a presentare, entro trenta giorni, il certificato di residenza all'estero rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio.